

Prot. 887 / 2011

Spett.le IMPRESA

SEDE LEGALE

E p.c.

Spett.le
ACEN
Feneal UIL
Filca CISL
Fillea CGIL
Consulenti iscritti
Ordine Dott. Comm.sti
Albo Ragionieri
Ordine CdL

LORO SEDI

RACCOMANDATA A.R.

CIRCOLARE 1/2011 Imprese

1.- D.U.R.C. – novità e avvisi

2.- Obbligo contrattuale di rispetto della normativa sul part time – Effetti su BNI

3. Nuovi dati denunce mensili tramite M.U.T. Istruzioni per la corretta compilazione delle Denunce mensili dei Lavoratori occupati.

4. Verifiche di congruità – Periodo di Sperimentazione

5. Motivazioni di irregolarità a BNI

6.- Rimborsi anticipazione indennità di malattia/infortunio - Mensilizzazione

7.- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

8.- DPI

9. - Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2011

10. – Note

Si ritiene utile fornire un quadro degli aggiornamenti e novità più significativi operati da questa Cassa, in costante attuazione della contrattazione collettiva e degli accordi nazionali e locali, sulle materie ed istituti di competenza.

1.- D.U.R.C. - Novità

A decorrere dal 28 marzo 2011 è stata installata – da Direzione Centrale Servizi Informativi dell'INAIL di Roma - ed è attiva la versione 4.0 dell'applicativo Sportello Unico Previdenziale, unico canale informatico previsto per le richieste e la gestione dei D.U.R.C.

Tra le principali novità che interessano le Imprese si segnalano:

1 - Tutte le richieste DURC inoltrate prima del 24 marzo 2011 saranno processate secondo la procedura previdente nei tempi tecnici previsti (anche per eventuali avvisi di regolarizzazione), salvo le richieste di DURC che alla data del 24 marzo 2011 risultavano <incomplete> (= compilazione non corretta mai integrata) che sono state cancellate dal sistema;

Viceversa tutte le richieste DURC inoltrate dal 28 marzo 2011 in avanti sono sottoposte alla nuova versione dello Sportello Unico Previdenziale;

2 – Sono state introdotte altre due nuove tipologie:

2.a – Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

2.b – Altri usi consentiti dalla Legge;

3 – La richiesta per <verifica autodichiarazione alla data del ...> è riservata alle sole Stazioni Appaltanti ed è inibita ad altri soggetti;

4 – I DURC emessi riporteranno, per gli appalti pubblici, la descrizione completa della tipologia, del tipo, della fase, etc.;

5 – Tutti i DURC richiesti in data successiva al 28 marzo 2011 riportano, in calce al certificato, un contrassegno generato elettronicamente che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo.

Si ricorda inoltre che a seguito dell'emanazione della Legge 28.01.2009 n. 2 è riservata alle Stazioni Appaltanti la richiesta dei DURC per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Altre informazioni è possibile recuperarle dalla home page del sito web www.sportellounicoprevidenziale.it.

S'informa inoltre che in adesione alle numerose richieste pervenute dalle S.A. si sono tenuti una serie di incontri sul DURC nei mesi di ottobre e novembre 2010 presso l'ACEN, con la partecipazione di INAIL ed INPS, che ha visto coinvolti circa 300 partecipanti.

Sulla stessa falsariga a fine maggio 2011 vi sarà una nuova edizione di <<In viaggio con il DURC>> a cui hanno richiesto di partecipare circa 400 rappresentanti di Stazioni Appaltanti Pubbliche (Regione, Provincia, Comuni, etc.).

2.- Obbligo contrattuale di rispetto della normativa sul part time – Effetti su BNI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78 del CCNL Edile vigente, a partire dall'1 gennaio 2011, le Imprese dovranno rispettare anche la norma contrattuale che prevede il rispetto del part – time.

Sarà permesso un solo rapporto di part time, con qualifica inferiore al 4° livello, per le Imprese che abbiano dichiarato nella denuncia mensile dei Lavoratori occupati, almeno 4 operai a tempo pieno.

Al fine di verificare il rispetto del limite del 30% del numero dei part time in relazione al numero degli operai a tempo pieno l'Impresa dovrà dichiarare (nel M.U.T.) l'esistenza di altri dipendenti operai denunciati presso altre Casse Edili.

Nel caso di più rapporti di lavoro a part time presenti nella denuncia mensile la Cassa Edile ha l'obbligo di richiedere (sempre tramite M.U.T.) una dichiarazione dell'Impresa che attesti il numero di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di verificare l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità (come previsto dalla norma vigente).

L'Impresa che non ottemperi alla norma in materia di part time può regolarizzare la propria posizione (eseguendo denuncia e corrispettivo versamento integrativi) entro 15 gg. dall'avviso effettuato dalla Cassa Edile con email ed r.a.r.; in mancanza le Casse Edili hanno l'obbligo di segnalare tale irregolarità alla BNI (Banca Dati delle Imprese Irregolari presso la CNCE – Roma) con le inevitabili conseguenze sulla emissione di DURC futuri.

3. Nuovi dati denunce mensili tramite M.U.T.- Istruzioni per la corretta compilazione delle Denunce mensili dei Lavoratori occupati.

A breve (presumibilmente già per la competenza maggio 2011) sarà disponibile l'aggiornamento della nuova versione 2.0 del M.U.T. che prevederà le seguenti innovazioni:

- ampliamento e codifica delle informazioni relative ai cantieri;
- necessità di inserire informazioni relative all'appalto;
- dettaglio delle ore prestate da ciascun Operaio per cantiere (non sarà più consentita la indicazione <cantiere prevalente>);
- informazioni relative alla gestione delle norme contrattuali sul part – time (totale dipendenti, totale operai a tempo indeterminato, esenzione dai limiti contrattuali, percentuale orario a tempo parziale, etc.);
- controlli conformità a disciplina contrattuale ore dichiarate (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti nei limiti stabiliti dal CCNL).

Da parte della Cassa Edile sarà gestito un controllo a tappeto in ordine agli invii telematici con la procedura M.U.T. delle denunce mensili dei Lavoratori occupati, segnalando anomalie eventuali tramite comunicazioni via email.

Le Imprese, pertanto, sono invitate a comunicare l'email di riferimento, qualora non già fornita, ovvero in caso di variazione.

4. Verifiche di congruità – Periodo di Sperimentazione

Con Avviso Comune del 28 ottobre 2010, visto anche l'art. 118 c. 6-bis del D. L.vo 163/2006 <Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture> le parti sociali nazionali hanno approvato la seguente tabella degli indici minimi di congruità:

CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - NUOVA EDILIZIA CIVILE COMPRESI IMPIANTI E FORNITURE	14,28 %
2	OG1 - NUOVA EDILIZIA INDUSTRIALE ESCLUSI IMPIANTI	5,36 %
3	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI	22,00 %
4	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI INDUSTRIALI ESCLUSI IMPIANTI	6,69 %
5	OG2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI TUTELATI	30,00 %
6	OG3 – OPERE STRADALI, PONTI, ETC.	13,77 %
7	OG4 – OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO	10,82 %
8	OG5 - DIGHE	16,07 %
9	OG6 – ACQUEDOTTI E FOGNATURE	14,63 %
10	OG6 - GASDOTTI	13,66 %
11	OG6 - OLEODOTTI	13,66 %
12	OG6 – OPERE DI IRRIGAZIONE ED EVACUAZIONE	12,48 %
13	OG7 – OPERE MARI TTIME	12,16 %
14	OG8 – OPERE FLUVIALI	13,31 %
15	OG9 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	14,23 %
16	OG10 – IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE	5,36 %
17	OG12 – OG13 – BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	16,47 %

Nella tabella vengono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, ragguagliate all'opera complessiva.

Gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera indicati costituiscono percentuali di incidenza minime, al disotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'Impresa.

Gli indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione ed andranno definitivamente in vigore a partire dai lavori iniziati dall'1 gennaio 2012.

La ns. Cassa edile ha aderito alla sperimentazione ed opererà secondo sottoscritto protocolli di intesa con alcune Stazioni Appaltanti ed Imprese già firmati ovvero in corso di stipula, al fine di acquisire dati ed informazioni relativi ad appalti per DURC già emessi.

A partire dall'1 gennaio 2012 i DURC per stato finale (riguardanti lavori pubblici iniziati dopo il 1 gennaio 2012) dovranno riportare anche l'attestazione di congruità che influirà sulla regolarità contributiva.

5. Motivazioni di irregolarità a BNI

In seguito alle numerose novità già in vigore o che saranno applicate a breve (congruità, etc.) si elencano nel seguito gli obblighi nei confronti delle Casse Edili da parte delle Imprese iscritte:

- 1 - denunciare i lavoratori occupati, con riferimento ai cantieri ove sono impegnati, entro il termine del mese successivo a quello cui si riferiscono le denunce (es.: fine aprile per il mese di marzo); per i periodi di competenza dal 1 ottobre 2005 è obbligatoria (v. CCNL) la trasmissione in via telematica;
- 2 - effettuare i versamenti degli accantonamenti e contributi, calcolati sulla base della manodopera denunciata, alla Cassa Edile cui è indirizzata la predetta denuncia dei lavoratori occupati, nel medesimo termine di cui al punto 1;
- 3 - in alternativa agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2, comunicare alla Cassa Edile di competenza (ovverossia ciascuna delle Casse Edili cui abbia in precedenza inoltrato le denunce di cui al punto 1), rispettando sempre il medesimo termine di scadenza, le denunce di sospensione totale dell'attività nelle province di riferimento.
- 4 - dichiarare (dall'1.1.2011), in ogni denuncia mensile dei lavoratori occupati, il rispetto del CCNL in ordine al regime del part - time, denunciando un numero di operai a tempo parziale per una percentuale NON superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, o un solo operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai dipendenti a tempo pieno;
- 5 - per i c.d. DURC <generici> (NON per SAL) non risultare <irregolare> alla BNI (Banca Dati delle Imprese irregolari presso la CNCE - Roma).
- 6 - per i soli DURC per SAL aver denunciato e versato nei termini - per tutti i mesi di durata dei lavori - sia il cantiere che le maestranze, a meno di sospensioni (attestate dalla Stazione Appaltante), alla Cassa Edile nella cui provincia si realizzano le opere.

6.- Rimborsi anticipazione indennità di malattia/infortunio - Mensilizzazione

Si rammenta che sin da ottobre 2009 la Cassa Edile della Provincia di Napoli, -ferma restando la disciplina in materia vigente sin dal 2005 (riassunta in un documento pubblicato anche sul ns. sito web www.cassaedilenapoli.it alla sezione Imprese → Istruzioni Operative) - ha introdotto a beneficio delle Imprese interessate una procedura di avviso sistematico di eventuali carenze documentali, mese per

mese, per garantire l'effettivo ottenimento del rimborso dell'anticipazione dell'indennità per malattia/infortunio.

Per sintesi si riportano i punti essenziali della regolamentazione in materia:

1 - Liquidazioni di indennità di malattia/infortunio devono essere comunicate esclusivamente con la denuncia mensile dei lavoratori occupati tramite l'invio telematico del software M.U.T.;

2 - Le liquidazioni di indennità di malattia/infortunio devono essere comunicate CONTESTUALMENTE alla denuncia del mese di riferimento;

3 - Le richieste di liquidazione devono essere accompagnate dalle copie (autenticate dall'Impresa) dei certificati medici e delle buste paga dei Lavoratori - da presentare entro e non oltre l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati;

4 - Le richieste di liquidazione per malattie superiori a gg. 12 devono essere accompagnate almeno dalla richiesta della visita medica fiscale (il cui onere è rimborsato dalla Cassa Edile all'Impresa che ne faccia istanza).

Il mancato rispetto di una soltanto delle 4 norme su illustrate NON DANNO DIRITTO e NON FANNO NASCERE IL DIRITTO AL RIMBORSO.

Si informa che, fermo restando il resto della documentazione come sopra, in materia il Comitato di Gestione del ns. Ente, in data 23.05.2011 ha deliberato che la liquidazione dei Rimborsi delle anticipazioni delle indennità di Malattia/ Infortunio avvenga, a carattere sperimentale, a cadenza mensile, con riferimento alla competenza da aprile 2011 in avanti.

Considerato che sono previsti adempimenti istruttori per i 90 gg. successivi al mese di riferimento, la liquidazione avverrà nel corso del 4° mese successivo a quello di competenza (es. competenza aprile 2011 liquidazione prevista nel mese di agosto 2011, competenza maggio 2011 liquidazione prevista nel mese di settembre 2011, e così via).

7.- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

In ottemperanza a quanto previsto dal CCNL edile in vigore è stato siglato in data 19/01/2011 ed in data 18/05/2011 anche per la provincia di Napoli accordi territoriali per l'introduzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Tutte le Imprese iscritte dovranno obbligatoriamente indicare (nella prima denuncia M.U.T. utile del periodo da ottobre al settembre successivo = <anno Cassa edile>) se hanno o NON hanno RLS nelle loro Aziende o nelle unità produttive da loro gestite.

In caso positivo dovranno obbligatoriamente indicare le complete generalità dell'incaricato al servizio (Nome, Cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale); e tale nominativo sarà valido per il periodo dall'ottobre al settembre successivo (= <anno Cassa edile>).

Nel caso l'Impresa dichiari di non avere l'RLS, sulla base degli accordi locali sopra citati, la Cassa Edile è tenuta ad addebitare l'indennità RLST> per l'importo forfettario di €. 100,00/ Impresa/ anno nella Denuncia mensile, per cui l'Impresa

(indipendentemente dal numero di cantieri in essere nell'<anno Cassa edile>) è tenuta al pagamento nell'ambito del primo versamento dovuto alla Cassa.

Il mancato versamento in tempo utile non dà diritto all'attivazione del servizio richiesto ed è inoltre causa d'inadempimento contrattuale (con effetti di morosità, rilevante anche ai fini BNI e DURC).

Tutte le notizie relative alla presenza/non presenza saranno messe a disposizione della costituenda ONLUS RLST per la provincia di Napoli da parte della Cassa edile.

8.- DPI

Anche per il 2011, ai sensi del vigente C.I.P. (Contratto Integrativo Provinciale), la Cassa Edile della Provincia di Napoli consegnerà a titolo gratuito, alle Imprese che ne hanno fatto richiesta, con riferimento agli operai in forza nei 3 mesi precedenti alla data della richiesta stessa, la dotazione D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) composta da 1 tuta da lavoro, 1 paio di guanti ed 1 paio di scarpe antinfortunistiche, oltre ad una T-shirt.

Come per il 2010 la richiesta potrà essere eseguita, oltre che dall'Impresa, anche dal Consulente opportunamente delegato solo via internet, utilizzando la BDO (Banca Dati Online) con accesso dall'Area riservata Utenti registrati del ns. sito web www.cassaedilenapoli.it.

Presupposto del diritto alla consegna, come espressamente previsto dal C.I.P., è che l'Impresa sia in regola alla data del 31.12.2010, e la stessa procedura informatica permette l'accesso al form di richiesta soltanto alle Imprese c.s. in regola, oltre che a proporre il n. max di dotazioni DPI spettanti per le quali si dovranno indicare le relative taglie.

Le Imprese che hanno dichiarato almeno un cantiere <stradale> nell'anno 2010 potranno richiedere, in alternativa alla tuta da lavoro e T-shirt <standard>, indumenti ad Alta Visibilità.

La procedura informatica permette la correzione dei dati immessi fino all'acquisizione della richiesta da parte dei ns. uffici, che inseriranno data ed ora stabiliti per il ritiro presso il CFME in Via L. Bianchi 36 Napoli, successivamente comunicate via sms e via email ai recapiti indicati nel form di richiesta.

Alla data assegnata di ritiro dovrà presentarsi **esclusivamente e tassativamente** l'incaricato indicato nella richiesta con la copia cartacea ed il documento di identità indicato; la mancata presentazione nel giorno indicato comporterà lo slittamento del turno con reinserimento a fine graduatoria consegne.

Le richieste dovranno essere inviate nei termini di cui al Contratto Integrativo Provinciale.

9. - Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2011

Si comunica, per gli adempimenti da parte delle Imprese iscritte che, sulla base dell'andamento delle assistenze erogate nell'ultimo triennio, la quota di contributo ex art. 36 C.C.N.L. a carico delle Imprese, destinata ad assistenze a carattere non sanitario, è pari allo 0,71% (sull'imponibile Cassa Edile), che dovrà quindi essere aggiunta all'imponibile

fiscale del lavoratore, mentre per le assistenze a carattere sanitario è pari allo 0,11 % (sull'imponibile Cassa Edile).

10. – Note

10.1. - Sito Internet e telefoni

E' in vigore il sistema di passante integrale per le telefonate in ingresso durante gli orari previsti per il c.d. <SPORTELLINO TELEFONICO>.

Detto sistema permette di comunicare direttamente con l'interno desiderato (il cui elenco è consultabile sul ns. sito web www.cassaedilenapoli.it) contattando il dipendente che svolge la mansione relativa all'informazione desiderata.

Pertanto per contattare gli uffici della Cassa Edile di Napoli sarà sufficiente, dopo lo 081 734 71 36 (PBX), che l'utente digiti l'interno con il quale desidera comunicare.

Si rammenta che dato l'intenso traffico telefonico è previsto alternativamente l'e-mail quale canale di comunicazione; sul ns. sito web sono indicate le e-mail <dedicate>, differenziate per argomenti da trattare e gestite direttamente dalle Aree funzionali interessate.

* * * * *

Il contenuto della presente Circolare viene trasmesso con effetto e valore legale di notifica di aggiornamento della normativa regolamentare, vincolante nei rapporti fra la Cassa Edile della Provincia di Napoli e le Imprese iscritte.

* * * * *


Si confida nella Vs. collaborazione per il comune impegno di costante miglioramento dei servizi erogati da questa Cassa e si conferma che i ns. Uffici restano a disposizione per ogni esigenza di chiarimento ed assistenza operativa.

Napoli, 24 maggio 2011

IL DIRETTORE
(avv. Michele GIURAZZA)



Il Vice Presidente
(sig. Andrea LANZETTA)



Il Presidente
(sig. Antonio SAVARESE)

